

Attività finanziarie.
Modalità alternative di detenzione:
società semplice, società di capitali,
trust e altro.
Profili fiscali.

Paolo di Felice
13 dicembre 2016

Talking points

Con la voluntary disclosure si è conclusa la «lunga corsa» verso la regolarizzazione, cominciata con lo Scudo Fiscale 2001

Il contesto internazionale, caratterizzato da una sempre maggiore trasparenza dei rapporti bancari, ha contribuito a far venire meno il sistema di asset protection basato sull'occultamento delle attività finanziarie all'estero

A partire dal 2017, per la prima volta l'aliquota nominale IRES (24%) sarà inferiore all'aliquota ordinaria di tassazione delle rendite finanziarie

Nel giro di circa vent'anni si è arrivati da un *ratio* 1:3 ad una sostanziale equivalenza

Dopo anni di ipotesi, sembra che la prospettiva di un aumento dell'imposta di successione e donazione sia concreta

La proposta di legge n. 2830/2015 contiene un significativo incremento delle aliquote, con particolare riferimento alla quota di patrimonio eccedente €5 milioni

Imposta di successione e donazione

La proposta di legge n. 2830/2015

La proposta intende introdurre le seguenti modifiche all'imposta sulle successioni e donazioni:

- a) coniuge e parenti in linea retta: 7 per cento, con franchigia di 500.000 euro
- b) fratelli e sorelle: 8 per cento, con franchigia di 100.000 euro
- c) altri parenti fino al quarto grado, affini in linea retta e affini in linea collaterale fino al terzo grado: 10 per cento
- d) altri soggetti: 15 per cento

Se l'asse ereditario eccede la soglia di 5 milioni di euro, le aliquote sono triplicate per ciascuna fattispecie



Gradi di parentela	Aliquote			Franchigie	
	Vigenti	Proposta DDL		Vigenti	Proposta DDL
		Asse ered. < 5 mil.	Asse ered. > 5 mil.		
Coniuge o parente in linea retta (figlio, nipote ed in mancanza genitore)	4%	7%	21%	€ 1.000.000	€ 500.000
Fratello o sorella	6%	8%	24%	€ 100.000	€ 100.000
Altro parente fino al 4° grado, affine in linea retta e affine in linea collaterale fino al 3° grado	6%	10%	30%	Nessuna	Nessuna
Altro soggetto	8%	15%	45%	Nessuna	Nessuna
Beneficiario portatore di handicap	8%	8%	8%	€ 1.500.000	€ 1.500.000

Modalità di detenzione degli asset finanziari

In questo contesto, gli investitori stanno focalizzando l'attenzione in modo crescente sul passaggio generazionale e sulla pianificazione successoria, ricorrendo a strumenti più o meno complessi e sofisticati



1 Scissione usufrutto - nuda proprietà

2 Società semplice

3 Finanziaria di famiglia (S.r.l.)

4 Trust / Affidamento fiduciario

Scissione usufrutto – nuda proprietà

- Il valore dell'usufrutto e della nuda proprietà può essere determinato facendo riferimento alla Tabella emanata ai sensi del T.U dell'imposta di registro (di seguito la tabella aggiornata)
 - In caso di donazione della nuda proprietà, la base imponibile dell'imposta di donazione è ridotta tenendo conto dei coefficienti della Tabella
 - Al momento del decesso dell'usufruttuario, l'usufrutto si ricongiunge automaticamente alla nuda proprietà e non è dovuta l'imposta di successione
-
- E' discusso se oggetto della scissione usufrutto - nuda proprietà possa essere un dossier titoli, senza che sia necessario rinnovarla ad ogni modifica del portafoglio (es. vendita di uno strumento finanziario e reinvestimento in un altro strumento finanziario)
 - Usufruttuario e nudo proprietario possono definire pattiziamente le modalità operative/gestionali del portafoglio titoli (es. chi ha titolo per impartire ordini di compravendita)
 - Dubbi → l'usufruttuario può rinunciare ai frutti? Sono possibili richieste di prelievo da parte dell'usufruttuario eccedenti i frutti? Cosa accade in caso di premorienza del nudo proprietario?
-
- I frutti civili spettano all'usufruttuario e gli vanno riconosciuti. Non necessariamente essi coincidono con i redditi di capitale ex art. 44 TUIR
 - Le imposte relative alle plusvalenze e minusvalenze sono attribuite pro-quota, sempre tenendo conto dei coefficienti della Tabella

Tabella nuda proprietà e usufrutto

Età usufruttuario	Coefficiente	% usufrutto	% nuda propr.
Da 0 a 20	475	95	5
Da 21 a 30	450	90	10
Da 31 a 40	425	85	15
Da 41 a 45	400	80	20
Da 46 a 50	375	75	25
Da 51 a 53	350	70	30
Da 54 a 56	325	65	35
Da 57 a 60	300	60	40
Da 61 a 63	275	55	45
Da 64 a 66	250	50	50
Da 67 a 69	225	45	55
Da 70 a 72	200	40	60
Da 73 a 75	175	35	65
Da 76 a 78	150	30	70
Da 79 a 82	125	25	75
Da 83 a 86	100	20	80
Da 87 a 92	75	15	85
Da 93 a 99	50	10	90

Società semplice

- Di regola non esercita attività commerciale
 - Non è obbligata a tenere le scritture contabili obbligatorie dell'imprenditore
 - Non è obbligatoria l'iscrizione nel Registro delle imprese (riservatezza)
 - Massima flessibilità per quanto riguarda il contenuto delle clausole statutarie
 - ✓ *Studi d'impresa n. 69 e 73-2016 approvati da CNN il 31 marzo 2016*
 - ✓ *«La società semplice e le sue applicazioni»: ODCEC Modena, gennaio 2015*
 - ✓ *Massime di diritto societario del Comitato Notarile Triveneto 2016*
-
- Non è soggetta alla disciplina delle c.d. società di comodo
 - Il conferimento di beni mobili in società semplice è soggetto a imposta di registro in misura fissa. Attenzione comunque al capital gain dovuto a fronte dell'eventuale cambio di titolarità
 - Può optare per i regimi del risparmio amministrato o gestito. Restano esclusi solo i dividendi, tassati per trasparenza in capo al socio e le plusvalenze qualificate (aliquota progressiva, base imponibile 49,72%, salvo «black list»). Eventuali FTC ex art 165 TUIR sono imputati proporzionalmente ai soci
 - Non può dedurre interessi passivi
 - Le distribuzioni dalla società semplice al socio non sono imponibili
 - Possibilità di imputare il reddito ai soci in misura non proporzionale ed anche di modificare il riparto con scrittura autenticata anteriore all'inizio del periodo d'imposta
 - Esenzione del trasferimento delle quote da imposta di donazione/successione ex art. 3, comma 4-ter, d.lgs. 346/1990 → nel caso di società di persone, non è richiesto il requisito del trasferimento del controllo al coniuge o ai figli. E' però dubbio se l'esenzione si applichi alle società semplici, in quanto soggetti non esercenti attività d'impresa

Finanziaria di famiglia (s.r.l.)

- Oggetto necessariamente commerciale
 - Obbligo di tenuta delle scritture contabili obbligatorie dell'imprenditore (costi amministrativi)
 - Obbligo di iscrizione nel Registro delle imprese
 - Maggiore rigidità statutaria rispetto alla società semplice
 - Possibilità di diversificare, entro certi limiti, diritti amministrativi e patrimoniali
-
- E' soggetta alla disciplina delle c.d. società di comodo
 - Il conferimento è soggetto a registro in misura fissa. Capital gain a fronte del cambio di titolarità
 - Non può optare per i regimi del risparmio amministrato o gestito → dichiarativo per definizione.
 - Dividendi tassati all'1,375% (1,2% dal 2017) salvo dividendi «black list». Applicabilità FTC art. 165
 - Possibilità di beneficiare della PEX (ricorrendone i presupposti)
 - Possibilità di dedurre gli interessi passivi (nei limiti ordinari del 30% del ROL)
 - Aliquota IRES → 24% dal 2017
 - Il dividendo pagato dalla s.r.l. al socio persona fisica è tassato ad aliquota progressiva con base imponibile 49,72% se la partecipazione è qualificata. Se non è qualificata → 26%
 - Possibilità di beneficiare della rivalutazione della partecipazione → imposta sostitutiva 8%
 - La rinuncia al finanziamento soci costituisce per la società sopravvenienza attiva per la parte che eccede il valore fiscale in capo al socio; il costo fiscale del socio aumenta corrispondentemente
 - Esenzione del trasferimento delle quote da imposta di donazione/successione ex art. 3, comma 4-ter, d.lgs. 346/1990 → è richiesto il requisito del trasferimento del controllo al coniuge o ai figli
 - Con la legge di bilancio per il 2017 viene meno il beneficio ACE con effetto dal 2016 → la variazione in aumento del capitale non ha effetto fino a concorrenza dell'incremento delle consistenze dei titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipazioni

Trust / Affidamento fiduciario

- Nella maggior parte dei casi il trust è strutturato come ente non commerciale con beneficiari non individuati (quindi «opaco» dal punto di vista fiscale)
 - Discrezionalità e irrevocabilità del trust
 - Trust fittiziamente interposto: giurisprudenza e prassi
 - Allo studio possibili estensioni della legge c.d. del «dopo di noi» ad altre situazioni meritevoli di tutela → si tratterebbe di una sorta di «trust all'italiana»
-
- Il conferimento di beni in trust è soggetto ad imposta di donazione sulla base del rapporto intercorrente tra disponente e beneficiari. Il successivo trasferimento dei beni ai beneficiari non integra ulteriore presupposto d'imposta
 - Può optare per i regimi del risparmio amministrato o gestito. Restano esclusi solo i dividendi, tassati in capo al trust (aliquota IRES, base imponibile 77,74%)
 - La distribuzione ai beneficiari non integra ulteriore presupposto d'imposta neanche ai fini delle imposte dirette
 - In caso di trust trasparente, i redditi sono determinati sulla base delle regole degli enti non commerciali (se il trust è ente non commerciale) e imputati per trasparenza ai beneficiari a prescindere dalla distribuzione → aliquota progressiva
 - Regime vantaggioso dell'affidamento fiduciario ai fini delle imposte indirette limitato alle casistiche indicate nella legge del «dopo di noi»
 - Affidamento fiduciario e imposte dirette → soggettività passiva IRES e trattamento analogo a quello del trust «opaco»